

**Parabita, 07 aprile 2020**

**Preg.mo Presidente della Provincia di Lecce**  
**via Umberto I 13, 73100 Lecce**  
**protocollo@cert.provincia.le.it, presidente@cert.provincia.le.it**

**Preg.mo DIRIGENTE Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale**  
**Via Botti 1, 73100 Lecce**  
**PEC: ambiente@cert.provincia.le.it**

**e per conoscenza**

**Spett.le COMUNE DI LECCE – Al Responsabile del procedimento**  
**PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it**

**Spett.le COMUNE DI SURBO – Al Responsabile del procedimento**  
**PEC: comuneturbo@pec.it**

**Spett.le ARPA PUGLIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE**  
**PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**

**Spett.le ASL LECCE**  
**PEC: protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**

**AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE**

**OGGETTO: Procedura coordinata AIA/VIA Metapulia srl. Provvedimento di Diniego - Determinazione Dirigenziale prot.n.379 del 30.03.2020. Richieste di adozione di provvedimenti.**

**La scrivente Associazione, partecipante al procedimento amministrativo in questione, ha preso in esame il Provvedimento in oggetto ed ha rilevato limiti e carenze, che ci inducono ad esprimere riserve sulla sua efficacia, e che qui di seguito rappresentiamo.**

**Preliminarmente, si rileva che il Servizio Tutela e valorizzazione Ambientale della Provincia ha (a parere della scrivente) interpretato in senso alquanto limitativo le norme sull'accesso al procedimento amministrativo da parte di portatori di interessi diffusi. Le osservazioni, prodotte da questa Associazione con nota del 02.09.2019, sarebbero state sostanzialmente ignorate tant'è che esse non vengono citate nella Determinazione in oggetto nonostante - visto l'Art. 10 della L. 241/90 - i partecipanti al procedimento "hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento", valutazione di cui non si ha notizia e nei cui esiti l'Amministrazione non cita stante il fatto che le questioni sollevate dalla scrivente**

segue nota del 07.04.2020 - Procedura coordinata AIA/VIA Metapulia srl. Provvedimento di Diniego - Determinazione Dirigenziale prot.n.379 del 30.03.2020. Richieste di adozione di provvedimenti.

**Associazione nel corso del procedimento non appaiono di poco conto. Infatti nella nota della Sezione Sud Salento di Italia Nostra (inviata via pec a tutti gli enti interessati) si ipotizzavano - tra l'altro - gravi difformità del progetto (in fase di presentazione della domanda di autorizzazione) dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali” (DGR n. 2668/2009 e DGR n. 819/2015), sia in relazione alle procedure di localizzazione del sito, sia alla mancata caratterizzazione dei rifiuti speciali trattati, aspetti procedurali di cui ha importanti competenze e responsabilità anche la Provincia.**

**Si rileva inoltre - con disappunto - che il Servizio Tutela e valorizzazione ambientale della Provincia di Lecce, riportando le affermazioni contenute nel progetto - senza esprimere obiezione e/o precisazione - continua a definire impropriamente la proposta come “impianto di produzione di biometano e compost di qualità da FORSU”, ignorando - e ciò appare inaccettabile nell’ottica di un’istruttoria attenta e obiettiva – che l’insediamento è destinato a trattare anche rifiuti speciali e che difficilmente, vista l’eterogeneità e la composizione dei rifiuti in ingresso, si potrà ottenere da tale processo “compost di qualità”, dando con ciò impropriamente credito ad una denominazione del progetto fuorviante e incompleta. Si noti in proposito che nell’atto di diniego, mentre compaiono ripetutamente le diciture “compost di qualità”, “FORSU” e “Piano di Gestione dei rifiuti Urbani”, non compare mai la dicitura “rifiuti speciali”, né viene mai citato il relativo Piano (PRGRS), largamente disatteso come già prima espresso, contribuendo così a creare confusione - anche agli occhi del giudice amministrativo - sulla reale destinazione dell’impianto. In tal senso appare altresì inquietante che una delle motivazioni più forti a sostegno del diniego (la inidoneità della proposta, così come viene presentata, finalizzata a risolvere il problema dello smaltimento della FORSU in provincia di Lecce), venga solo tratta, succintamente e senza ulteriori argomentazioni, dal parere del Comune di Lecce, che - giustamente - osserva come il progetto Metapulia srl sia “... svuotato del suo scopo principale, non potendo questo essere funzionale, come ritenuto dal proponente, alla gestione del ciclo dei rifiuti dei comuni salentini ...”.**

**Inoltre, a parere della scrivente, risulta assolutamente carente e inadeguata la conclusione ripro-tata nella citata Determinazione, per cui, pur sussistendo vari motivi per un netto diniego (vedasi in proposito le osservazioni addotte dalla scrivente e da altre associazioni), in cui si afferma che “la Conferenza dei Servizi non ha, in definitiva, avuto modo di accertare la compatibilità dell’impianto proposto ai principi stabiliti dall’art. 177 comma 4, del D.Lgs. 152/06, di una gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente”. Così come appare incomprensibile che Arpa- Puglia risulti assente in una fase cruciale della Conferenza dei Servizi (seduta del 19.02.2020) e che - a quanto riportato nella Determinazione in oggetto - “pur avendone ruolo e risorse strumentali, non si esprime, come invece dovrebbe, in merito alla possibilità di derogare alle distanze minime da centri abitati e da siti sensibili, fissate per i criteri localizzativi degli impianti di compostaggio dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”.**

**Pertanto la conclusione adottata del Provvedimento in questione non risulta condivisibile sotto diversi profili: da un lato, perché mostra una preoccupante mancanza di coordinamento e di sinergia tra enti pubblici deputati alla tutela della salute collettiva, dall’altro perché - a ben vedere - non spetta esclusivamente ad Arpa (che appare come unica responsabile nel dispositivo della Provincia) la valutazione in deroga della distanza minima dell’impianto dai centri abitati, sulla base di un preventivo studio di approfondimento sull’impatto odorigeno e di cui - peraltro - non troviamo traccia nella documentazione in nostro possesso. Questa Associazione dubita fortemente che tali carenze, improprietà e incongruenze possano reggere di fronte al giudice amministrativo, che dovrebbe accettare,**

segue nota del 07.04.2020 - Procedura coordinata AIA/VIA Metapulia srl. Provvedimento di Diniego - Determinazione Dirigenziale prot.n.379 del 30.03.2020. Richieste di adozione di provvedimenti.

**pur dopo una lunga ed articolata istruttoria cui è stato sottoposto il progetto, un diniego finale senza solide basi tecnico-amministrative e che – sostanzialmente – è stato espresso sulla base di un generico “principio generale di precauzione”.**

**Per i motivi suddetti la scrivente Associazione chiede agli Enti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, di:**

- **di emettere idonei provvedimenti cautelativi atti a sanare le lacune e le criticità segnalate, anche ricorrendo al regime di autotutela, in modo da poter resistere ad eventuale impugnazione del provvedimento;**
- **di predisporre atti di costituzione che argomentino la validità del diniego in modo ben più solido ed organico di quanto sia stato espresso nella relativa Determinazione;**
- **di resistere di fronte al TAR, nel caso della presentazione di ricorso da parte di Metapulia, a sostegno del diniego espresso.**

**La scrivente Associazione si riserva di promuovere nelle sedi opportune ogni ulteriore azione al fine ottenere un corretto e favorevole esito del procedimento in oggetto al fine di tutelare gli interessi diffusi rappresentati.**

**Distinti saluti.**

**Marcello Seclì**

*Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento*

